

ATTO COSTITUTIVO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

In data 14/12/2021 , presso la piattaforma elettronica google meet , alle ore 18.30 , si sono riunite le seguenti persone:

Martinis Valentina nata a Udine il 30/11/1982 residente a Remanzacco cittadina italiana codice fiscale MRTVNT82S70L483D

Martinis Marzia nata a Udine il 5/12/1976 residente a Colugna cittadina italiana codice fiscale MRTMRZ76T45L483B

Mery Borzì nata a Udine il 8/8/1982 residente a Udine cittadina italiana codice fiscale BRZMRY82M48L483Z

Alberto Angeli nato a Valdagno il 30/01/1962 residente a Buttrio cittadino italiano codice fiscale NGLLRT62A30L551P

Paolo Rossi nato a Udine il 31/07/1981 residente a Pradamano cittadino italiano codice fiscale RSSPLA81L31L483P

Erica Santin nata a Sacile il 31/12/79 residente a Budoia cittadina italiana codice fiscale SNTRCE79T71H657A

Gabriele Peresson nato a Vito d'Asio il 28/10/1961 residente a Pordenone cittadino italiano codice fiscale PRSGRL61R28M085G

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Valentina Martinis la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Alberto Angeli quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"ripuliAMOci challenge ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Remanzacco e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi

dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati : lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale:

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Valentina Martinis

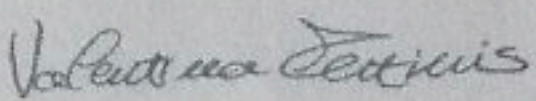
Consigliere Marzia Martinis

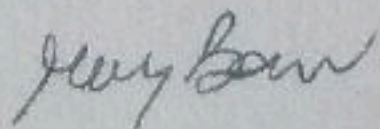
Segretario Alberto Angeli

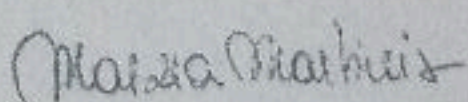
ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

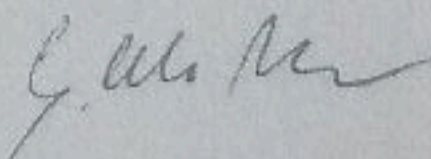
ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

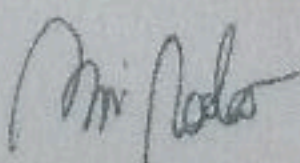
Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra 

Sig.ra 

Sig.ra 

Sig. 

Sig. 

Sig. Angeli Aldo

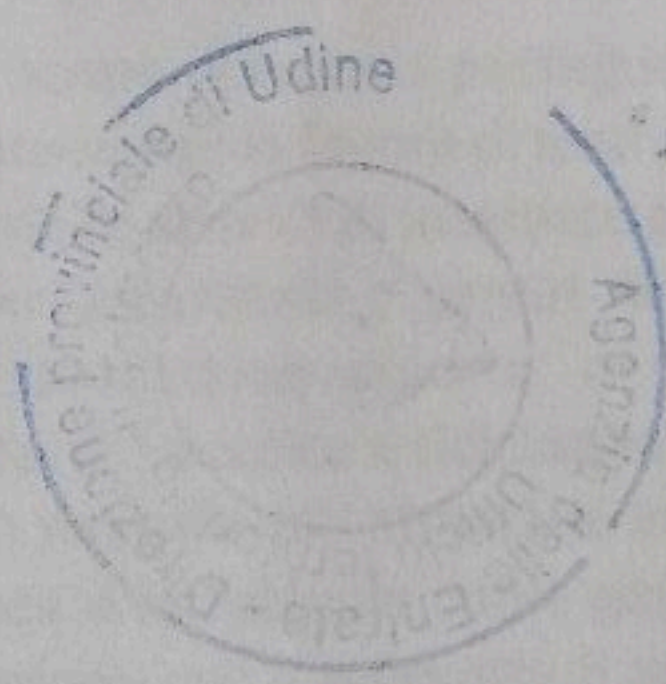
Sig.ra Antonina

Luogo e data _____

REGISTRATO a TOLMEZZO il 3 GEN. 2022
Al N° 5 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data _____

Il Funzionario area
Marisa Gargel

Il Funzionario Provinciale
Paolo De Luca



STATUTO

ripuliAMOCi challenge ODV

ARTICOLO 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il **"Codice del Terzo Settore"**) e della normativa vigente in materia, un'Associazione non riconosciuta denominata **"ripuliAMOCi challenge ODV"** (di seguito, l'**"Associazione"**), con sede legale nel Comune di Remanzacco via Case del Malina 1 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente statuto (di seguito, lo **"Statuto"**) ma dovrà essere votata dall'assemblea degli associati (di seguito, l'**"Assemblea"**) con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati - di una o più delle attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede: «e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi».

L'Associazione intende svolgere tali attività di interesse generale attraverso le seguenti azioni: (i) promozione della raccolta spontanea e individuale come gesto abitudinario e di interesse comunitario; (ii) realizzazione di giornate di sensibilizzazione con il supporto di enti, di istituzioni, e/o di aziende, siano esse del settore o meno; (iii) organizzazione di eventi di gruppo finalizzati a favorire la pulizia di zone specifiche; (iv) realizzazione e divulgazione di materiale informativo che espliciti l'importanza della raccolta spontanea di rifiuti, anche rimarcando l'utilità di una corretta differenziazione; (v) ideazione di strategie mirate volte a coinvolgere le diverse figure di riferimento rispetto alla tutela e alla salvaguardia attiva dell'ambiente; (vi) attività di cura del verde e sua tutela; nonché (vii) progetti di bonifica di territori specifici.

A norma dell'Articolo 6 del Codice del Terzo Settore, inoltre, l'Associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla Normativa in vigore.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del terzo settore o no profit che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e/o con le loro conoscenze. In ogni caso, il numero degli enti del terzo settore o no profit non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato iscritte.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci

minori d'età; in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Chiunque intenda essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo Amministrativo una richiesta in forma scritta, la quale dovrà contenere: (i) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica; nonché (ii) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, oltreché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'Organo Amministrativo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l'Organo Amministrativo deve comunicare la motivazione all'interessato entro 60 giorni dalla delibera.

Qualora la richiesta di ammissione non sia stata accolta dall'Organo Amministrativo, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, l'interessato che abbia formulato la richiesta può chiederne il riesame all'Assemblea, la quale ha, tra gli altri, il compito di deliberare sulle domande non accolte in apposita convocazione, o in occasione della prima convocazione utile a seguito della delibera.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari
- d. sostenitori

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, prestando una attività gratuita e volontaria secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta dell'organo amministrativo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci sostenitori sono coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione. La quota associativa ordinaria a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo. Questa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non può ripetere i contributi versati. I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti come componenti degli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; nonché
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- con riferimento al diritto di voto degli associati si veda l'articolo 7-infra.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- evitare ogni coinvolgimento politico che possa in qualche modo ostacolare le attività dell'Associazione in altri territori;
- evitare comportamenti concorrenziali o che ledano e/o ostacolino l'attività dell'Associazione; nonché
- promuovere collaborazioni attive con istituzioni, enti o aziende territoriali.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota annuale.

L'associato che contravvenga agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e/o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chiunque intenda recedere dall'Associazione, dovrà comunicare in forma scritta tale decisione all'Organo Amministrativo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare tempestivamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel quale viene presentata. Nel caso in cui la richiesta di recesso venga presentata oltre il 30 settembre, avrà effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Non viene considerato come tale il recesso per fatti concludenti.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- Presidente
- Vice-Presidente
- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo; e
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 (Assemblea)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (si veda Articolo 9-infra).

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'Articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite strumenti quali posta, posta elettronica o whatsapp, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione dev'essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo, numero di telefono o recapito mail risultante dal libro degli associati periodicamente aggiornati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea dev'essere convocata, inoltre, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si può riunire, oltre che in spazi fisici definiti e previamente comunicati, in videoconferenza usufruendo di piattaforme online per riunioni di gruppo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: (i) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (ii) approva il Bilancio di esercizio; (iii) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; (iv) delibera a maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto, secondo quanto previsto dall'Articolo 21, comma 2 del Codice Civile; (v) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; (vi) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 21, comma 3 del Codice Civile, delibera a maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; e (vii) è competente a deliberare su ogni ulteriore materia prevista dalla Normativa tempo per tempo vigente.

L'Assemblea è validamente costituita: (i) in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli associati, presenti in proprio o mediante delega; e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o mediante delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea; i verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 8 (Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo svolge le proprie funzioni in attuazione delle volontà e secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Normativa o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Sono competenze di questo Organo, tra le altre: (i) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; (ii) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; (iii) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; (iv)

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; (v) deliberare l'ammissione degli associati; (vi) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; (vii) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative; (viii) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; nonché (ix) deliberare sull'esclusione degli associati. L'Organo Amministrativo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni, con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'Articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito, il "RUNTS") indicando, oltre alle informazioni previste dall'Articolo 26, comma 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto RUNTS o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 9 **(Presidente e Vice-Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Sono di sua competenza tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dall'Organo Amministrativo a maggioranza dei suoi componenti.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il mandato del Presidente ha durata quinquennale al pari dell'Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente o del nuovo Organo Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 **(l'Organo di Controllo)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo. Qualora si rendesse necessario l'istituzione di tale figura ai sensi della Normativa, ci si riserva di specificare successivamente, con le stesse modalità di approvazione dello Statuto, i suoi poteri e le sue funzioni.

ARTICOLO 11 **(Il Revisore Legale dei Conti)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti. Qualora si rendesse necessario l'istituzione di tale figura ai

sensi della Normativa, ci si riserva di specificare successivamente, con le stesse modalità di approvazione dello Statuto, i suoi poteri e le sue funzioni.

ARTICOLO 12 (Patrimonio)

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione; GUIDA - Costituzione di una ODV 32
- b) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) contributi di privati, di persone giuridiche, dello Stato, di Enti territoriali, di Organismi Internazionali finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) premi, sussidi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) bonifici da aziende pubbliche o private finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- g) le eccedenze degli esercizi annuali;
- h) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, in conformità della legge;

Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. I proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote e contributi degli associati;
- 2. eredità, donazione e legati;
- 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall' Articolo 13, commi 1 e 2, dall'Articolo 14, comma 1 e dall'Articolo 87 del Codice del Terzo Settore.

Esso è predisposto dall'Organo Amministrativo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il RUNTS.

ARTICOLO 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo; e
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. In tale contesto, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017.

ARTICOLO 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'Articolo 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'Organo Amministrativo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Normativa, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, trova applicazione quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.